

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza totale dall'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2021-2022.

Determinazione n. 586 del 23/01/2026

**Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza totale dall'assegno di studio per spese di
iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2021-2022.**

N. 586 DI DATA 23 GENNAIO 2026

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza totale dall'assegno di studio per spese di
iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2021-2022.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00001

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 6

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 disciplina al Titolo V, Capo II, gli interventi per l'esercizio del
diritto allo studio; in particolare, l'articolo 76 della citata legge provinciale prevede la concessione di assegni
di studio a favore degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie.

Il Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n.
42-149/Leg, disciplina, al Capo III, le modalità di concessione degli assegni di studio agli studenti
frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie per le spese di iscrizione e frequenza; in particolare l'articolo 1
del citato Regolamento prevede che la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge provinciale 1
febbraio 1993, n. 3 e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo,
stabilisca i criteri di valutazione della condizione economica familiare, i limiti di reddito e di patrimonio per
l'ammissione all'assegno di studio e la misura minima e massima dello stesso.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 2 ottobre 2020, sono stati approvati i criteri di
valutazione della condizione economica familiare ICEF e le modalità per la concessione degli assegni di
studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5,
relativamente all'anno scolastico 2020-2021.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" stabilisce,
all'articolo 71, le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione; l'articolo 75 del citato decreto prevede che, qualora dal controllo di
una dichiarazione sostitutiva, emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decada dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 - (decreto rilancio) ha modificato
anche l'articolo 75 del D.P.R. 445/00, al quale è stato aggiunto il nuovo comma 1 bis, ai sensi del quale: "La
dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già
erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2

anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio". Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022, sono state approvate le direttive in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00; in particolare l'allegato A) della citata deliberazione stabilisce quanto segue:

1 al punto 6 "Controlli sulle dichiarazioni ICEF", che il controllo sui dati dichiarati nella domanda, non riconducibili alle dichiarazioni ICEF, nonché le eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nel caso di riscontro di false dichiarazioni rese nella domanda,

rimangono in capo alle strutture, soggetti o enti competenti per l'assegnazione dei benefici; inoltre alle strutture o enti che assegnano i benefici competono in ogni caso gli adempimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF o di quanto dichiarato nella domanda con riferimento, in particolare, alla decadenza dal beneficio in tutti i casi in cui il dato non veritiero sia stato direttamente influente ai fini della concessione o della quantificazione dello stesso;

1 al punto 11 "Conseguenze del riscontro di false dichiarazioni sostitutive", che in caso di accertata presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili, di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR

445/2000, l'Amministrazione dichiara la decadenza (totale o parziale) dal beneficio, se già concesso, e dispone il recupero delle somme indebitamente percepite. In particolare, dispone

RIFERIMENTO : 2026-S167-00001

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 6

la decadenza totale quando il controllo sulla dichiarazione rivela la non sussistenza di un requisito presupposto necessario per l'ammissione al beneficio. Quando invece la dichiarazione non veritiera riguarda un elemento rilevante ai fini della determinazione del quantum del beneficio, dispone la decadenza dalla parte del beneficio indebitamente conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera.

In particolare al punto 11.3 "Conseguenze ulteriori in caso di dichiarazioni non veritiere - articolo 75 comma 1 bis d.P.R. 445/00 e articolo 9 ter della L.P. 23/92" è stabilito che "ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 75, come modificato dal DL. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) all'accertamento della non veridicità è collegata un'ulteriore rilevante conseguenza,

quale sanzione accessoria: il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

L'articolo 9 ter della L.P. 23/92, come da ultimi modificato con la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023, chiarisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono assoggettate ai controlli previsti dal D.P.R. 445/00 "da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni", anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime. Pertanto il divieto di presentare domanda opera nei confronti della medesima amministrazione o struttura provinciale che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per un periodo di due anni successivi alla data di adozione del provvedimento di decadenza. L'articolo in parola chiarisce, infatti, che il provvedimento medesimo dispone, per la persona che ha reso le dichiarazioni mendaci oppure per l'ente da essa rappresentato, il divieto di accesso per due anni ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli. Della sanzione accessoria suddetta deve essere data comunicazione al dichiarante, contestualmente alla comunicazione del provvedimento di decadenza. Nel caso di benefici, economici e non, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio indicate dalla norma, trova applicazione la sola sanzione del divieto di accesso, mentre resta fermo l'eventuale beneficio già erogato: non si procede quindi al recupero delle somme, se già erogate, anche se sulla base di una dichiarazione non veritiera. L'applicazione delle conseguenze accessorie previste dal novellato articolo 75 è configurabile nei soli casi di decadenza totale dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione mendace (e quindi nel caso di falsità su di un presupposto necessario per l'erogazione - si veda il paragrafo precedente) e ferma restando l'eccezione introdotta dal comma 1 bis in relazione agli interventi, anche economici, in favore dei soggetti fragili. ".

Con successiva nota dell'Umst Semplificazione e digitalizzazione acquisita al protocollo n. 891836 di data 27 dicembre 2022 è stato ulteriormente precisato che "il divieto di accesso per un periodo di due anni

successivi alla data di adozione del provvedimento di decadenza, previsto dall'articolo 75 del DPR 445/2000, opera nei confronti dell'amministrazione o della struttura provinciale che ha riscontrato la dichiarazione mendace. L'atto di decadenza dispone, per la persona che ha reso le dichiarazioni mendaci oppure per l'ente da essa rappresentato, il divieto di accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli".

Con determinazione del Servizio Istruzione n. 4569 di data 6 maggio 2022, modificata con determinazione del medesimo Servizio n. 6496 di data 21 giugno 2022, sono stati concessi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie gli assegni di studio per l'anno scolastico 2021-2022.

Con comunicazione acquisita al protocollo n. 55648 di data 23 gennaio 2025, il Nucleo di Controllo ICEF ha trasmesso al Servizio istruzione l'elenco delle domande "Assegno di studio paritarie 2021-2022" sottoposte a verifica per l'anno di reddito 2020, nel quale figura, fra le altre, la domanda ID 14693252.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00001

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 6

Con successiva comunicazione del 30 settembre 2025, assunta a protocollo n. 763828 di data 1 ottobre 2025, il Nucleo di Controllo ICEF ha segnalato al Servizio istruzione la modifica d'ufficio della dichiarazione ICEF 2021 - redditi 2020 ("dichiarazioni ICEF risultate non veritieri") connessa alla domanda di assegno di studio ID 14693252 per l'anno scolastico 2021-2022, in seguito alla quale l'importo del beneficio spettante è variato da euro 700,00 a euro 0.

Con lettera raccomandata del Servizio istruzione protocollo n. 801538 di data 15 ottobre 2025, è stato comunicato al richiedente l'esito della modifica d'ufficio delle dichiarazioni ICEF connesse alla domanda di assegno di studio ID 14693252, nonché l'avvio del procedimento finalizzato alla decadenza totale dal beneficio e al recupero dell'indebito vantaggio percepito, invitando l'interessato a inviare eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.

Il procedimento è stato sospeso dal 21 ottobre 2025 al 5 novembre 2025, ultimo giorno utile per l'invio di eventuali osservazioni e, preso atto che entro la scadenza sopra indicata non è pervenuta alcuna comunicazione, si rende necessario disporre con il presente provvedimento la decadenza totale dall'assegno di studio concesso, per l'anno scolastico 2021-2022, con la determinazione del Servizio istruzione n. 4569 di data 6 maggio 2022, modificata con determinazione del medesimo Servizio n. 6496 di data 21 giugno 2022, e procedere al recupero della somma complessiva di euro 700,00, pari all'indebito vantaggio percepito.

In considerazione della necessità di approfondimenti giuridici sull'applicazione dell'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. n. 445/2000, trattandosi del primo caso esaminato dal Servizio istruzione, il procedimento si conclude con il presente provvedimento oltre i termini prefissati.

Ai sensi della legge provinciale 23/92 sull'attività amministrativa e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non viene pubblicato.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- visto il Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'articolo 53 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022 e ss. mm;
- visti gli atti citati in premessa,

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la decadenza totale dall'assegno di studio concesso, per l'anno scolastico 2021-2022, con determinazione del dirigente del Servizio RIFERIMENTO : 2026-S167-00001

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 6

Istruzione n. 4569 di data 6 maggio 2022, modificata con determinazione del medesimo Servizio n. 6496 di data 21 giugno 2022, e relativo alla domanda ID 14693252 così come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente procedimento;

2. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che per effetto della decadenza totale dall'assegno di studio di cui al precedente punto 1, il richiedente deve restituire alla Provincia autonoma di Trento la somma di euro 700,00 pari all'importo indebitamente percepito, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

3. di dare atto che, decorso il termine di cui al punto 2, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo oggetto di decadenza, con l'addebito degli interessi di mora, delle spese di riscossione e quant'altro dovuto in base alle presenti disposizioni di legge, a termini dell'art. 51

della L.P. 14 settembre 1979, n. 7;

4. di accertare e imputare l'importo di euro 700,00 sul capitolo E132360-006 dell'esercizio finanziario 2026;

5. di accertare e imputare sul capitolo E121150-010 dell'esercizio finanziario 2026 gli interessi maturati dopo il termine posto per il pagamento e quantificati al tasso legale vigente periodo per periodo fino al soddisfo;

6. di disporre, per quanto esposto in premessa, che, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 75 del D.P.R.

445/2000, così come modificato dal DL. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nonché

dell'articolo 9 ter della L.P. 23/1992, come da ultimo modificato con la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023, l'applicazione nei confronti della persona che ha reso le dichiarazioni mendaci (richiedente della domanda ID 14693252) della sanzione accessoria del divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni da parte del Servizio istruzione per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall'adozione del presente provvedimento;

7. di dare atto che che, ai sensi della legge provinciale 23/92 sull'attività amministrativa e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non viene pubblicato; è fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

8. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;

9. di dare atto che il procedimento avviato in data primo ottobre 2025, sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;

10. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00001

Pag 5 di 6 CC - AF

Num. prog. 5 di 6

001 Documento RISERVATO

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2026-S167-00001

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 6